D.P.C.M. 25 settembre 2006, n. 288 (1)

Istituzione della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, ai sensi dell'*articolo 13, comma 3, della L. 23 febbraio 2001, n. 38.*

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la *legge 23 febbraio 2001, n. 38*, recante «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia», ed in particolare gli articoli 3, 11, 13, 14, 24 e 28;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni:

Vista la *legge 14 gennaio 1975, n. 1*, recante «Modifiche al *decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416*, concernente l'istituzione ed il riordinamento di organi collegiali di scuola materna, elementare, secondaria e artistica»;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il *decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233*, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'*articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*»;

Acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, reso nella seduta del 25 novembre 2005:

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione;

Adotta il seguente regolamento:

1. 1. Il presente decreto disciplina la composizione, le modalità di nomina ed il funzionamento della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di seguito denominata «Commissione», istituita ai sensi dell'*articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.*

2. 1. La Commissione è composta:

a) da due dirigenti scolastici, di cui uno della scuola primaria o secondaria di primo grado e uno della scuola secondaria di secondo grado, e da quattro insegnanti, di cui uno della scuola primaria, uno della scuola secondaria di primo grado, uno della scuola secondaria di secondo grado e uno della scuola primaria bilingue, eletti tra il personale

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 dicembre 2006, n. 283.

delle scuole con insegnamento in lingua slovena o bilingue sloveno-italiano delle province di Trieste, Gorizia e Udine;

- b) da un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole con insegnamento in. lingua slovena o bilingue slovenoitaliano delle province di Trieste, Gorizia e Udine;
- c) da tre rappresentanti, uno per ciascuna provincia, designato dai genitori, eletti nei consigli di circolo e di istituto delle scuole con insegnamento in lingua slovena o bilingue sloveno-italiano delle province di Trieste, Gorizia e Udine;
- d) da tre rappresentanti, uno per ciascuna delle province di Trieste, Gorizia e Udine, designati dagli alunni, eletti nei consigli di istituto delle scuole secondarie di secondo grado con insegnamento in lingua slovena o bilingue sloveno-italiano, ove esistenti.
- 2. È membro di diritto della Commissione il rappresentante delle scuole con insegnamento in lingua slovena eletto nel Consiglio Nazionale dell'Istruzione.
- **3.** 1. A norma dell'*articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38*, la Commissione è presieduta dal dirigente regionale dell'ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena di cui allo stesso articolo 13, comma 1.
- 2. La Commissione dura in carica tre anni.
- **4.** 1. Con decreto del dirigente regionale dell'ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena, di cui all'*articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38*, sono stabiliti i termini e le modalità per le elezioni del personale della scuola, dei genitori e degli alunni, di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto.
- 2. L'espletamento delle relative procedure è affidato all'ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena.
- **5.** 1. A norma dell'*articolo* 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, la Commissione sostituisce quella prevista dall'*articolo* 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, assumendone le competenze.
- 2. L'istituzione ed il funzionamento della Commissione non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.